UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE
SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE
N. 368 DEL 03/08/2023

OGGETTO:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GROBER SITA NEL NUCLEO STORICO DI ALAGNA VALSESIA CUP B37H22003650002 - CIG 9958218575".
APPROVAZIONE ATTI DI GARA

L' anno duemilaventitre il giorno tre del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli atti con cui vengono nominati i responsabili dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valsesia n. 76 in data 31/05/2013, esecutiva, con la quale è stata istituita, presso gli Uffici dell'Ente, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di cui all'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i. e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno 2011, emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell'Ente montano n. 436 del 24.01.2014 avente per oggetto "Stazione Unica Appaltante. Provvedimenti vari";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 112 del 28.11.2014 avente per oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento della Stazione Unica Appaltante";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 88 in data 11/9/2015, con il quale si prende atto della trasformazione della Comunità Montana Valsesia nell'Unione Montana Comuni della Valsesia a partire dal 01 Ottobre 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alagna Valsesia n. 2 in data 06.05.2014, con la quale veniva delegata la Comunità Montana Valsesia per l'istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), aderendovi in subordine alla effettiva istituzione della stessa, nonché approvati gli schemi di convenzione ed il regolamento per il suo funzionamento;

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, n. 484 in data 23.05.2014, esecutiva, con la quale è stata recepita la summenzionata deliberazione comunale di adesione alla Stazione Unica Appaltante;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Decreto, fino a diverse disposizioni di legge adottate nell'ambito del riordino conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Unione montana subentra nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei compiti conferiti alla comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento della trasformazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia n. 10 del 27.03.2017 con la quale si approvavano le modifiche al Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza e alla Convenzione di adesione alla stessa;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 7, in data 09.02.2017, nella quale sono state riviste ed approvate, a far tempo dal 1° marzo 2017, le seguenti tariffe da determinarsi sul valore dell'appalto al netto dell'IVA:

· fino ad € 200.000,00 = 0,50% con un minimo di €. 200,00

· da € 200.001,00 ad €. 1.000.000,00 = 0,30%

· oltre € 1.000.000,00 = 0,20% con un massimo di €. 5.000,00

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana dei Comuni della Valsesia n. 10 del 27.03.2017 con la quale si approvavano le modifiche al Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza e alla Convenzione di adesione alla stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Alagna Valsesia n. 26 in data 09.11.2022, di approvazione della convenzione e del regolamento, come sopra modificati e di rinnovo adesione alla Centrale Unica di Committenza;

RICHIAMATA la Convenzione Rep. 209 del 23.01.2023 di adesione alla Centrale Unica di Committenza per il periodo 2019-2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. n. 36/2023, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice dei Contratti pubblici, svolte dalle stazioni appaltanti, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Agrario Tecnico Territorio Ambiente n. 64 del 29.03.2019 di questa Unione montana di adesione alla piattaforma di negoziazione SINTEL dell'Azienda Regionale Centrali Acquisti (ARCA) S.p.A. di Regione Lombardia, incorporata dal 01.07.2019 nell' Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. di Regione Lombardia, attraverso la quale sono gestite tutte le fasi di gara fino all'aggiudicazione, e ha disposto di addebitare ai Comuni la somma € 30,00 per lo svolgimento di qualsiasi tipologia di procedura gara indetta per conto dei Comuni aderenti dalla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione montana, oltre alla tariffa già stabilita con la sopracitata Deliberazione della Giunta n. 7/2017;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Alagna Valsesia n. 80 del 12/05/2023 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di piazza Grober sita nel nucleo storico di Alagna Valsesia CUP B37H22003650002, per un importo da quadro economico pari ad €. 450.000,00 dei quali €. 332.259,89 di lavori, compresi €. 8.907,72 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Alagna Valsesia n. 86 del 18/05/2023 con la quale veniva determinato a contrarre e delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per la gestione dell'appalto tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e smi e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 e smi;

VISTA la propria Determinazione n. 323 del 05/07/2023, con la quale veniva preso atto del verbale di gara deserta del 05/07/2023;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Alagna Valsesia n.142 del 06/07/2023 con la quale veniva determinato a contrarre e delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia per la ripubblicazione e gestione dell'appalto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c. del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta con massimo ribasso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

ATTESA, PERTANTO la necessità di procedere, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a corpo mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia a decorrere dal 08.06.2023 sul portale ANAC è qualificata secondo quanto disposto dagli articoli 62 e 63, nonché dall'allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 con le seguenti categorie:

- Per i lavori, Livello alto (L1) per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria;

- Per i servizi e forniture, Livello alto (SF1) per importi pari o superiori a 5 milioni di euro;

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara, allegati al presente atto, per l'espletamento delle procedure di gara della procedura di affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dalla norma sopra richiamata;

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

Valore complessivo €.**332.259,72.**= (diconsi euro trecentotrentaduemiladuecentocinquantanove/89), compresi di euro 8.907,72.= di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

3.4. **importo complessivo dei lavori:** euro €.**332.259,72**.= (diconsi euro trecentotrentaduemiladuecentocinquantanove/89)

di cui:

a) **importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso** [al netto delle spese di cui al successivi punti b): euro **216.446,37**

b.1) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 8.907,72

b.2) L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **106.905,63.=** calcolati sulla base dei seguenti elementi Elaborato G "INCIDENZA DELLA MANODOPERA".

VISTA la propria Determinazione n. 334 del 12.07.2023 con la quale veniva approvato l'avviso pubblico della manifestazione d'interesse ed i relativi allegati, per l'indizione, per conto del Comune di Alagna Valsesia, dell'appalto mediante negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c. del D.Lgs. 36/2023, dell'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GROBER SITA NEL NUCLEO STORICO DI ALAGNA VALSESIA CUP B37H22003650002 - CIG 9958218575" da aggiudicarsi mediante il criterio con il criterio dell'offerta con massimo ribasso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

RITENUTO di invitare a partecipare alla presente procedura di gara n° 61 operatori economici, individuati a seguito di indagine di mercato, manifestazione d'interesse esperita in data 31.07.2023 verbale prot.00094520 e verbale Sintel prot. 171928803;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento del processo di aggiudicazione è individuato nel R.U.P. dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Dott. Arch. Alessandro Vanzetti, mentre permangono in capo al R.U.P. dei lavori del Comune di Alagna Valsesia tutti gli adempimenti conseguenti;

VISTO l'Art.8 della Convenzione stipulata tra le parti che definisce l'entità delle somme da destinare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'espletamento del servizio richiesto;

VISTA la tabella degli importi da addebitare all'ente aderente per tipologia di appalto e prestazioni rese dalla Centrale Unica di Committenza, approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 7 del 09.02.2017;

PRESO ATTO che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00.= quale quota contributiva a favore dell'ANAC;

DATO ATTO che il valore dell'appalto al netto dell'IVA è pari ad € 332.259,89 e che pertanto al Comune di Alagna Valsesia verrà addebitata per lo svolgimento della gara una tariffa pari ad € 996,78 oltre ad € 250,00 per la richiesta del codice identificativo di gara (CIG) attraverso il sistema

di monitoraggio approntato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG) ed €. 30,00 per la gestione della piattaforma Sintel;

VISTO lo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e i suoi allegati;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

D E T E R M I N A

1) **CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto, la lettera d'invito ed i relativi allegati di gara, per l'espletamento delle procedure di gara della procedura di affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dalla norma sopra richiamata;

3) **DI PRENDERE E DARE ATTO** che la procedura negoziata in oggetto, si svilupperà con 61 operatori economici individuati sulla base dell'indagine di mercato;

4) **DI STABILIRE**, che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, che verrà redatto, a cura del Comune di Alagna Valsesia, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle della determina a contrarre redatta dal Comune, della lettera d'invito e disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto, come sopra approvati, e nello schema di contratto;

5) **DI ADDEBITARE** al Comune di Alagna Valsesia una tariffa pari ad € 996,78.= oltre ad € 250,00.= per la richiesta del codice identificativo di gara (CIG) attraverso il sistema di monitoraggio approntato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (SIMOG) ed €. 30,00.= per la gestione della piattaforma Sintel;

6) **DI DARE ATTO CHE** la somma di €. 1.276,78= sarà introitata al Cap.1082 "Rimborso dai Comuni per spese di gestione Stazione Unica Appaltante";

7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

   - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- al Comune di Alagna Valsesia;

8) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è individuato nel Dott. Arch. Alessandro Vanzetti, mentre permangono in capo al R.U.P. dei lavori del Comune di Alagna Valsesia tutti gli adempimenti conseguenti;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

10) **RELATIVAMENTE** al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussistono nei confronti del Responsabile del Servizio situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziali;

11) **IN BASE** alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

N.B.: Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*"; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni. Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) *1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonchè i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.*
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AGRARIO, TECNICO,
TERRITORIO, AMBIENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Arch. VANZETTI Alessandro